

LEGISL. XIV — 1^a SESSIONE — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 GIUGNO 1882

Infatti, che cosa dice la Commissione col suo articolo ?

« La incompatibilità di cui è parola nell'articolo 7 della legge 13 maggio 1877, non è applicabile ai deputati nominati membri del Consiglio superiore di pubblica istruzione. »

Si tratta dunque di interpretare, e non di fare una legge nuova. Io riconosco nella Camera il diritto di fare una legge nuova che modifichi completamente la precedente, quantunque potrei ricordare a questa Camera, che la legge precedente non è poi tanto vecchia, da avere stancato la nostra esperienza e da richiedere una modificazione. Ad ogni modo, se la Camera vuol modificarla, non osserverò in contrario: si faccia pure; ma, trattandosi di interpretare, onorevole Berti, per quanto siasi valenti oratori, ci vuole un bello ingegno per dimostrare che l'articolo 7 debba essere interpretato nel modo in cui l'ha interpretato la Commissione; e l'ingegno diventa ancora più sorprendente, quando si vuole interpretare l'articolo 2, nel senso che la legge non escluda coloro che sono incaricati d'uffici temporanei e che sono retribuiti sul bilancio dello Stato.

Veda, onorevole Berti; io le ho dato ragione quando ella ha ricordato i precedenti non legali della Camera, ma non le posso dar ragione quando si fa ad interpretare gli articoli della legge d'incompatibilità.

E poi, ricordi l'onorevole Berti, ricordi la Camera le discussioni che sono avvenute in quest'Aula quando si discuteva quella legge. È indubitato che la Camera intendeva (e la legge lo dice chiaramente) di escludere e dichiarare incompatibili tutti quegli impiegati retribuiti con stipendio fisso o stipendio temporaneo, per incarico fisso o incarico temporaneo e che non fossero compresi nella categoria degli impiegati che la legge contemplava; ed a tutti applicavansi le disposizioni dell'articolo 7.

BONGHI. Domando di parlare.

NICOTERA. Quindi io sostengo e credo che l'onorevole ministro dell'interno probabilmente avrà la stessa mia opinione, esser cioè la Camera padrona di modificare la legge precedente nel senso di dichiarare che l'articolo 7 non debba applicarsi ai membri del Consiglio superiore, tanto agli elettivi, quanto ai nominati dal ministro; ma la Camera non si metta in evidente contraddizione, dando alla legge l'interpretazione che le dà l'onorevole relatore... (*Interruzione a bassa voce dell'onorevole relatore*) dirò, l'interpretazione della Commissione.

Come vede la Commissione, io non mi pronunzio sull'opportunità di una nuova legge; faccia la Camera. Ripeto ancora una volta, che mi pare un cattivo sistema questo di modificare a breve distanza

le leggi che il Parlamento fa, specialmente poi (non lo dico per i membri del Consiglio superiore, lo dico in generale) specialmente poi, quando si tratta di applicare una legge nuova.

Io spero che la Camera vedrà la necessità di votare delle altre incompatibilità (*Benissimo!*) perchè diversamente noi ridurremo questo Parlamento ad una riunione di sindaci e di deputati comunali e provinciali. (*Benissimo!*)

Non facciamoci illusioni; con lo scrutinio di lista e con l'allargamento del suffragio, almeno per i primi tempi, una grande influenza l'eserciteranno i membri delle deputazioni provinciali e delle Giunte comunali.

Voci. È vero! è vero!

NICOTERA. Sarebbe errore gravissimo se il Parlamento si prorogasse senza aver votato queste altre incompatibilità. Se dipendesse da me, ne proporrei qualche altra che è suggerita dall'esperienza.

Ad ogni modo, la Camera faccia quello che crede, ma non interpreti le leggi in un modo assolutamente erroneo. (*Benissimo!*)

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare l'onorevole Fortis.

FORTIS. Io voglio dire semplicemente che questa questione della compatibilità dell'ufficio di deputato con la qualità di membro del Consiglio superiore della pubblica istruzione mi sembra portata innanzi inopportuna.

Sono moltissime, come diceva testè l'onorevole Nicotera, le questioni di compatibilità e di incompatibilità fra le diverse funzioni amministrative e quella di deputato; e si dovrà necessariamente ritornare sopra questa materia. Ora, io non so perchè si voglia oggi sancire una deroga alla legge vigente, e stabilire una eccezione a favore di alcuni funzionari, mentre abbiamo dinanzi a noi la prospettiva di rivedere tutta la legge.

Perciò io ho depresso al banco della Presidenza un ordine del giorno sospensivo, il quale potrebbe essere accettato da tutti coloro i quali non intendono pregiudicare in modo alcuno le varie e complicate controversie relative alle incompatibilità parlamentari.

Non v'è nessuna ragione di staccare un quesito da questa questione complessa e di trattarlo e deciderlo a parte. Sarebbe questo un favore accordato ad una data classe di persone, del quale non saprei rendermi ragione. Moltissimi altri funzionari potrebbero essere indotti a portare dinanzi alla Camera la questione della compatibilità del loro ufficio con quello di deputato. Se non ammettiamo questo diritto per alcuno, perchè invocare un'eccezione